

COMUNE DI GRIGNO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER LA LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 di data 31.07.2019

Art. 1 Lotta agli insetti nocivi e molesti

- 1. Al fine di evitare la proliferazione degli insetti nocivi o molesti e in particolare della zanzara tigre, per limitare lo sviluppo delle larve e per prevenire l'annidamento degli adulti, è vietato lo scarico ed il deposito incontrollato di rifiuti, sia sul suolo pubblico che privato, in particolare per evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, che favorisca lo sviluppo di larve.
- 2. È vietato inoltre dal mese di aprile al mese di ottobre:
- a) il deposito e l'abbandono, negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione, nei quali sia possibile la raccolta di acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- b) il mantenimento di condizioni che creano ristagno di acqua, causato da materiale depositato all'esterno.
- 3. È inoltre necessario per i proprietari e i conduttori, a qualsiasi titolo, provvedere a : mantenere scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti, onde evitare lo sviluppo di larve o l'annidamento di adulti di zanzara.

Art.2 Obblighi per i proprietari e conduttori di aree e terreni

A tali soggetti è fatto obbligo dal mese di aprile al mese di ottobre provvedere a:

- a) trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ricorrendo a specifici prodotti di sicura e comprovata efficacia larvicida, privilegiando prodotti atossici quali i larvicidi microbiologici da utilizzare con periodicità dei trattamenti congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta (anche per quanto riguarda la ripetizione del trattamento in caso di evento meteorico intenso). Pulire periodicamente da foglie e residui al fine da assicurare sempre la funzionalità dello smaltimento delle acque.
- b) procedere, ove siano presenti contenitori o altri manufatti, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro stabile collocazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia o altri fenomeni, oppure, procedere alla loro chiusura ermetica o allo svuotamento periodico (almeno ogni 7 giorni) dell'acqua sul terreno o alla copertura con zanzariere ben tese; qualora tutto ciò non sia possibile, si rimanda al trattamento delle acque contenute come indicato nel precedente punto a);
- c) svuotare le piscine non in esercizio, le fontane e i laghetti ornamentali, o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi, oppure introdurvi pesci larvivori (es. pesci rossi o pesci gambusia), questo solo nel caso non ci sia scarico libero in torrenti e fiumi;
- d) provvedere al taglio periodico dell'erba e della vegetazione, nei cortili e nei terreni dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, onde evitare l'annidamento di adulti di zanzara;

e) chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua o proteggere le aperture fissando teli a maglia fine tipo zanzariera.

Art.3 Obblighi per i proprietari e gestori di aree ortive

A tali soggetti è fatto obbligo, dal mese di aprile al mese di ottobre, provvedere a :

- a) sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia o irrigazione;
- b) procedere alla chiusura dei bidoni mediante rete zanzariera integra ben tesa o coperchio ermetico.

Art.4

Obblighi per soggetti proprietari o gestori di depositi, di attività artigianali, industriali o commerciali, di rottamazione e in generale di stoccaggio di materiali di recupero e di rifiuti in genere; a proprietari o gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale; ai responsabili dei cantieri edili; a gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole

A tali soggetti è fatto obbligo, dal mese di aprile al mese di ottobre, provvedere a:

- a) sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- b) in caso non sia possibile applicare i provvedimenti di cui al punto precedente, eseguire trattamenti di disinfestazione larvicida in ogni focolaio larvale presente, preferibilmente utilizzando prodotti a base biologica, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso che provochi dilavamento dei focolai, (nei mesi estivi, luglio ed agosto, è opportuno ridurre questo tempo a 3 giorni a causa del ridotto tempo di sviluppo delle larve);
- c) chiudere adeguatamente e stabilmente con coperchi a tenuta o rete zanzariera integra ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua.

Art. 5 Obblighi per soggetti proprietari o gestori di autolavaggi

A tali soggetti è fatto obbligo, dal mese di aprile al mese di ottobre, di evitare i ristagni d'acqua e mantenere puliti ed efficienti gli scarichi delle acque reflue di lavaggio.

Art. 6 Ulteriori disposizioni

- 1. Lo stato di degrado conseguente all'abbandono di cantieri edili, nel caso in cui presentino condizioni di criticità igienico sanitaria, deve essere risolto da parte della proprietà.
- 2. Per quanto attiene ad alcune particolari situazioni di criticità anche segnalate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, il Comune adotta ulteriori azioni atte alla prevenzione e alla

comunicazione con i soggetti interessati, anche tramite l'emissione di ordinanze integrative. Inoltre possono essere adottate ulteriori azioni volte al contenimento dell'infestazione e all'immediato abbattimento degli insetti vettori.

- 3. Sono preferiti in genere i trattamenti larvicidi; ove ritenuto necessario, nei confronti degli insetti già adulti, possono essere effettuati trattamenti adulticidi, tenuto conto che i trattamenti adulticidi possono essere fortemente impattanti sulla salute umana e animale, nonché sull'ambiente.
- 4. In situazioni di accertata emergenza sanitaria, il Sindaco e l'Azienda Sanitaria possono disporre specifico trattamento adulticida.
- 5. Il periodo che va dal mese di aprile al mese di ottobre previsto dal presente articolo per l'applicazione delle misure di prevenzione dei focolai larvali, può essere variato con apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale in base alle attività di monitoraggio della presenza dell'insetto e su indicazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari anche secondo condizioni meteorologiche favorenti la proliferazione degli insetti in questione.
- 6. Nei casi di modifica del periodo di cui al comma che precede l'Amministrazione comunale procede tempestivamente alla divulgazione del nuovo periodo stabilito attraverso gli organi di informazione e tramite i propri mezzi di comunicazione.

Art. 7 Controlli

- 1. L'Amministrazione comunale può effettuare controlli per verificare l'applicazione delle misure di prevenzione dei focolai larvali e delle misure di eliminazione dei focolai di infestazione presso i luoghi pubblici e privati nei quali è obbligatorio applicare le misure di prevenzione e eliminazione.
- 2. L'Amministrazione fa precedere la visita da apposita comunicazione informativa per l'accesso ai luoghi e può eseguire la verifica dell'utilizzo di prodotti larvicidi o adulticidi anche mediante il controllo di fatture o scontrini di vendita dei prodotti.

Art. 8 Oneri del proprietario, del conduttore e del gestore

- 1. È onere e spesa del proprietario e del conduttore a qualsiasi titolo di beni immobili prevenire la formazione di focolai di infestazione mediante l'attuazione delle misure previste nei precedenti articoli.
- 2. È altresì onere e spesa del proprietario e del conduttore a qualsiasi titolo di beni immobili procedere alla disinfestazione di edifici e di terreni ove si manifesta il focolaio larvale.
- 3. Il proprietario o il gestore a qualsiasi titolo di infrastrutture, reti tecnologiche, caditoie tombini griglie per la raccolta e il convogliamento di acqua sostengono oneri e spese per prevenire la formazione di focolai di infestazione.
- 4. Gli interventi di disinfestazione possono essere eseguiti mediante affidamento a ditte specializzate, ovvero provvedendo autonomamente alla disinfestazione mediante l'uso di idonei principi attivi chimici o biologici indicati dall'Azienda Sanitaria.

Art. 9 Sanzioni

- 1. Chiunque viola e disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
- 2. Il Sindaco, se necessario, ordina a chi viola le disposizioni del presente regolamento l'esecuzione degli obblighi non osservati, nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento.
- 3. Chiunque non osserva il provvedimento di cui al precedente comma 2 è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale.
- 4. In caso di inottemperanza all'esecuzione degli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, il Comune, se necessario, vi procede a spese del trasgressore.